



COMUNE DI PIOVE DI SACCO

(Provincia di Padova)

UFFICIO TRIBUTI

Via G. Cardano, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD)

Orario: lunedì dalle 8.45 alle 11.00 – martedì dalle 16.00 alle 18.00 – mercoledì dalle 11.00 alle 13.00

Tel. 049/9709204 – 049/9709117 Fax 049/9709210 E-mail: tributi@comune.piove.pd.it

INFORMATIVA I.U.C. 2019

L'art. 1, comma 639 e ss. della legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale IUC.

L'Imposta Unica Comunale (IUC), si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

L'art. 1, comma 703, della medesima legge n. 147/2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

I.U.C. ANNO 2019

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), ha **confermato** le modifiche normative alla disciplina della I.U.C. (IMU/TASI), introdotte a partire dal 1° gennaio 2016.

Le disposizioni normative di maggiore interesse sono le seguenti:

TASI abitazione principale: è stata confermata **L'ESCLUSIONE dell'abitazione principale, dal pagamento del tributo**. Nell'esclusione sono ricomprese anche le pertinenze, nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2 – C/6 – C/7. Tale esclusione **non** opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

Sono esenti dal pagamento della TASI in quanto assimilati all'abitazione principale:

gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

l'ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;

le unità non locate dei dipendenti delle forze armate, le abitazioni non locate dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

le abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se previsto dal regolamento comunale.

IMU su immobili concessi in comodato gratuito: è stata confermata la disciplina relativa agli immobili concessi in comodato gratuito, che prevede **la riduzione della base imponibile al 50%**, purché vengano rispettate determinate prescrizioni, meglio specificate in seguito;

IMU terreni agricoli: sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

IMU e TASI immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta **al** 75 per cento.

Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati": è stato confermato il meccanismo di attribuzione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale di categoria "D", introducendo la possibilità di effettuare un riaccatastamento di tali fabbricati, escludendo gli impianti stabilmente ancorati al suolo, facenti parte del ciclo produttivo proprio dell'impresa.

I.M.U. si applica a tutti gli immobili (fabbricati, iscritti o iscrivibili al catasto), terreni agricoli, nonché alle aree edificabili.

Esclusioni

Sono esclusi dal pagamento dell'IMU

- **le abitazioni principali e relative pertinenze**, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota agevolata dello 3,5 per mille e la detrazione base di euro 200,00;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le abitazioni possedute dal personale del comparto sicurezza. Si precisa che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione della disciplina IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, all'immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

In base all'assimilazione prevista dall'art. 8 del regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 25/07/2014 e s. m. e i., si considerano direttamente adibite ad abitazione principale e, quindi, escluse dall'applicazione dell'IMU e della TASI anche:

- **le unità immobiliari e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.**
- **l'unità immobiliare priva di utenze, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e/o disabili, con invalidità permanente pari o superiore al 74 per cento riconosciuta dalla competente autorità, che per ragioni di cura ed assistenza acquisiscono la residenza presso parenti in linea retta di primo grado;**
- **una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**

In base all'art. 9, comma 1 bis, del regolamento comunale IUC, per i cittadini italiani iscritti AIRE, non pensionati, è stata confermata (con deliberazione di C.C. n. 71 del 21/12/2018), l'aliquota agevolata del 4,6 per mille, riferita alla sola unità immobiliare adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non locata o data in comodato d'uso.

Al fine di usufruire delle assimilazioni e/o agevolazioni sopra descritte, gli interessati devono rendere al funzionario responsabile dell'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione I.M.U.

Esenzioni

Sono esentati dal pagamento dell'IMU

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992 a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Ai fini del riconoscimento della ruralità per gli immobili strumentali, non rileva la categoria catastale dell'immobile, ma la destinazione allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 codice civile. Il requisito di ruralità deve risultare dagli atti catastali mediante una specifica annotazione. Con l'articolo 2, comma 5-ter, del D.L. n. 102/2013, il legislatore ha fornito l'interpretazione autentica in merito agli effetti delle domande di variazione catastale presentate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011, precisando che gli stessi, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9, del D.L. n. 557/93, decorrono dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- gli immobili posseduti ed utilizzati dalle ONLUS, costituite a norma del D.Lgs. n. 460/97 e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive, culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di un'attività commerciale.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti per i cosiddetti "fabbricati merce" e per gli immobili posseduti dal personale del comparto sicurezza e delle cooperative a proprietà indivisa, è necessario presentare a pena di decadenza entro il 30/06/2020, apposita dichiarazione.

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati dichiarati, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento comunale IUC, inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004;

- **comodati d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado:**

è confermata la disciplina dell'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legge n. 201/2011, modificata dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che ha introdotto un'agevolazione per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti e da essi adibiti a loro abitazione principale, consistente nell'abbattimento del 50% della base imponibile IMU. La norma prevede vincoli espliciti all'applicazione dell'agevolazione:

vincolo di parentela, l'agevolazione è possibile solo se il comodante ed il comodatario sono parenti in linea retta entro il primo grado (genitori con figli e viceversa);

vincolo di residenza e destinazione, il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile dato in comodato, il comodatario deve inoltre adibire detto immobile ad abitazione principale propria e della sua famiglia;

vincolo sul possesso di altri immobili (abitativi): il comodante può possedere esclusivamente l'immobile dato in comodato o al più possedere un altro immobile adibito ad abitazione principale propria e della sua famiglia.

L'agevolazione si estende alle pertinenze dell'abitazione data in comodato (che devono essere comprese nel contratto di comodato), nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7 (come anche precisato nella risoluzione 1/DF del 17/02/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

In caso di morte del comodatario ed in presenza di figli minori, l'agevolazione si estende al coniuge superstite (art. 1, comma 1092, legge n. 145/2018).

La norma prevede inoltre i seguenti adempimenti formali:

il contratto di comodato d'uso deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla stipula,

il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla presentazione della dichiarazione IMU, nella quale va attestato il possesso dei requisiti prescritti dalla norma.

L'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto di comodato, anche in caso di tardiva registrazione, purché sanata mediante ravvedimento. L'agevolazione decorre, invece, dalla data di registrazione, in caso di tardiva registrazione, senza che sia intervenuto ravvedimento.

L'agevolazione non si applica ai fabbricati che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- **Locazioni a canone concordato:**

per gli immobili dati in locazione a canone concordato (legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 2, comma 3), è stata confermata la disciplina dell'articolo 13, comma 6-bis, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 147/2013 introducendo, rispettivamente per IMU e TASI, la riduzione al 75% dell'aliquota applicata sui fabbricati locati secondo quanto già specificato.

Il Ministero ha indicato la necessità di segnalare ai Comuni, utilizzando il modello di dichiarazione IMU, quali immobili sono locati a canone concordato (in quanto tale informazione non è sempre reperibile dalle amministrazioni comunali tramite i canali di interscambio dati tra amministrazioni pubbliche). In tale dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi di registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.

Va, inoltre, fatto presente che nel caso di contratti di locazione stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni firmatarie dell'accordo, ai fini delle agevolazioni tributarie, è necessaria la certificazione prevista dal D.M 16 gennaio 2016 del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Infatti, l'art. 1, comma 8, di tale decreto precisa che "Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalla rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti NON assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche riguardo alle agevolazioni fiscali".

Per ulteriori informazioni riguardanti le agevolazioni sui comodati d'uso gratuito a parenti e sulle locazioni a canone concordato si possono

consultare la risoluzione 1/DF del 17/02/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché le FAQ tratte dai webinar IFEL fondazione ANCI con risposte pertinenti a queste casistiche.

SCADENZE PAGAMENTI ABITAZIONE PRINCIPALE (solo per CAT. CATASTALI A/1, A/8, A/9), SECONDA CASA DI PROPRIETA' ED ALTRI IMMOBILI.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota fissata nell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Pertanto, l'importo dell'imposta dovuto, calcolato con l'aliquota del 10,6 per mille, in relazione agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, sarà versato interamente a favore del Comune (utilizzando il modello F24, indicando i relativi codici tributo. In alternativa, il versamento potrà essere effettuato mediante bollettino di c/c postale). Invece, l'importo dell'imposta dovuto a titolo di IMU per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D", sarà versato, nella misura dell'aliquota standard del 7,6 per mille allo Stato ed in quella del 3,0 per mille a favore del Comune.

Vanno ricordate le scadenze di pagamento dell'IMU, anno 2019:

- **17 giugno 2019** prima rata di acconto pari al 50% dell'imposta annuale calcolata con le aliquote previste per l'anno precedente;
- **16 dicembre 2019** saldo pagamento dell'imposta calcolata con le aliquote adottate per l'anno 2019.

Resta ferma la possibilità di versare l'imposta in unica soluzione entro il 17 giugno 2019.

I titolari di partita IVA dovranno effettuare il pagamento solamente in via telematica.

I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, possono effettuare i pagamenti del tributo utilizzando il modello F24 o, in alternativa, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni ministeriali:

- bonifico direttamente a favore della Cassa di Risparmio del Veneto (codice BIC IBSPIT2P), utilizzando il seguente codice IBAN: IT65B062251218606700007743L;
- per l'eventuale quota riservata allo Stato, solo per il possesso di fabbricati ad uso produttivo di categoria D, i contribuenti devono effettuare anche un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli, anche mediante e-mail.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto, la sigla "Imu", Comune di Piove di Sacco e i relativi codici tributo, l'annualità di riferimento, l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

Il codice catastale per il Comune di Piove di Sacco da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: **G693**

Il Comune di Piove di Sacco mette a disposizione, gratuitamente, un calcolatore IMU sul proprio sito internet, con modalità di stampa del modello di pagamento F24.

il contribuente può, accedendo allo sportello IMU telematico:

- avere in visione i dati degli immobili posseduti, acquisiti all'archivio comunale, eventualmente modificare i dati di tali immobili o aggiungerne di nuovi, lasciando inalterato il suddetto archivio;
- eseguire, in autonomia, il calcolo dell'imposta dovuta, consultare i versamenti eseguiti, procedere all'eventuale calcolo del ravvedimento operoso.

L'utilizzo del suddetto calcolatore non esonera il contribuente dalla verifica della correttezza dei dati inseriti. Di conseguenza, si invita il medesimo a prestare la massima attenzione ai dati inseriti e a verificare sempre, quanto il calcolatore propone come versamento d'imposta dovuto. Si consiglia, inoltre, di verificare che le aliquote proposte dal calcolatore, corrispondano a quelle deliberate dal Comune. Qualora non vi fosse corrispondenza, è possibile inserire manualmente l'aliquota corretta.

Il Comune di Piove di Sacco non è responsabile di eventuali errori nella compilazione

In alternativa, attraverso tale sportello il contribuente potrà accedere il servizio "My Box", che gli permetterà di ricevere, al proprio indirizzo di posta elettronica, il calcolo del tributo da versare, utilizzando il modello F24, predisposto gratuitamente dagli uffici comunali.

L'accesso ai servizi sopradescritti sarà possibile previa identificazione del contribuente, anche in via telematica, a seguito di specifica richiesta, cui l'ente rilascerà apposite credenziali (utente/password).

Non si versa l'imposta se l'importo riferito all'intero anno non supera i 12,00 Euro per contribuente.

È possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune (aperto al pubblico il lunedì dalle 8,45 alle 11,00, il martedì dalle 16,00 alle 18,00 ed il mercoledì dalle 11,00 alle 13,00), per ulteriori informazioni sul calcolo ed eventuali consulenze approfondite. Si ricorda inoltre che, come per l'anno 2018, il Comune non provvederà all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento F24 precompilati.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di **omesso, parziale o tardivo pagamento** del tributo, il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari di norma al 30% dell'importo, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni).

Sanzione ridotta – In tal caso, la sanzione "ordinaria" è ridotta:

- allo 0,1% giornaliero dell'importo dovuto, se il versamento è eseguito **ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA** (es: se il ritardo è di 10 giorni la sanzione è del 1%);
- all'1,5% dell'importo dovuto (1/10 dell'ordinario 15%), se il versamento è eseguito entro il **TERMINE DI 30 GIORNI DALLA SCADENZA**;
- all'1,67% dell'importo dovuto (1/9 dell'ordinario 15%), se il versamento è eseguito entro il **TERMINE DI 90 GIORNI DALLA SCADENZA**;
- al 3,75% dell'importo dovuto (1/8 dell'ordinario 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente ma **COMUNQUE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU DELL'ANNO 2019** (ad oggi il 30/06/2020). **Pertanto, entro il 30/06/2020, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento per regolarizzare eventuali omessi, insufficienti o tardivi versamenti IMU anno 2019.**

Il versamento della sanzione "ridotta" deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno (quindi con l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzione+interessi, va eseguito mediante modello F24, barrando la casella "ravvedimento". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo dell'imposta.

ATTENZIONE:

Il ravvedimento è possibile SOLO prima che il Comune contesti la violazione; una volta intervenuta la contestazione o, comunque, cominciate le procedure di accertamento, la sanzione irrogata sarà quella intera di legge e NON POTRA' ESSERE PIU' RIDOTTA.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21/12/2018, sono state confermate per l'anno 2019, le aliquote già approvate l'anno precedente e riportate nella tabella sottostante:

ALIQUOTE		UNITA'IMMOBILIARI
Aliquota agevolata	3,5 PER MILLE	Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, ed A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7.)
Aliquota ordinaria	10,6 PER MILLE	Fabbricati (diversi da abitazione principale e relative pertinenze), aree edificabili, terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (I.A.P.),
Aliquota agevolata	4,6 PER MILLE	La sola ed unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani iscritti AIRE, non pensionati , non locata o data in comodato d'uso.

Per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è stabilita, fino a concorrenza del suo ammontare, **una detrazione d'imposta di euro 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale.

Per i fabbricati i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile IMU sono i seguenti:

- 160 per i fabbricati di categoria catastale A – C/2 – C/6 – C/7 (esclusa A/10);
- 140 per i fabbricati di categoria catastale B – C/3 – C/4 – C/5;
- 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 – D/5;
- 65 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusa D/5);
- 55 per i fabbricati di categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli **posseduti e condotti** da soggetti diversi dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), il reddito dominicale rivalutata del 25%, deve essere moltiplicato per il coefficiente 135.

Si ricorda che i terreni agricoli **posseduti e condotti** da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sono esenti.

COME CALCOLARE IL TRIBUTO: ESEMPIO**ALTRO FABBRICATO DESTINATO AD USO ABITATIVO**

Calcolo imposta annua: € 500,00 x 1,05 x 160 x 0,0106 = € 890,40 totale I.M.U. annua dovuta.

Importo complessivo annuo dovuto € 890,00, importo da versare in acconto e a saldo € 445,00.

Aliquota 10,6 per mille	Aliquota 10,6 per mille
Acconto scadenza	Saldo scadenza
17/06/2019	16/12/2019
€ 445,00	€ 445,00

AREE EDIFICABILI

Per le aree edificabili, i valori minimi sottoindicati, assumono carattere indicativo, fermo restando il principio in forza del quale la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio del terreno al 1° di gennaio dell'anno di imposizione, come previsto dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992:

Zone ex PEEP (non urbanizzate) site nel capoluogo	Euro 43,00 al mq.
Zone ex PEEP (non urbanizzate) site nelle frazioni	Euro 30,00 al mq.
Lotti edificabili di completamento (vol. 800 mc.) siti nel capoluogo compresi nelle zone BC1 – E4	Euro 160.000,00
Lotti edificabili di completamento (vol. 800 mc.) siti nelle frazioni compresi nelle zone BC1 – E4	Euro 110.000,00
Zone di Espansione C2 aree edificabili urbanizzate site nel capoluogo	Euro 183,05 al mc.
Zone di Espansione C2 aree edificabili non urbanizzate site nel capoluogo	Euro 80,00 al mq.
Zone di Espansione C2 aree edificabili urbanizzate site nelle frazioni	Euro 130,00 al mc.
Zone di Espansione C2 aree edificabili non urbanizzate site nelle frazioni	Euro 65,00 al mq.
Aree urbanizzate site in zona industriale	Euro 66,00 al mq.
Aree non urbanizzate site in zona industriale	Euro 47,00 al mq.

tipologia area edificabile	euro al metro quadro
progetto norma n. 3	30,00
progetto norma n. 4	35,00
progetto norma n. 16	20,00
progetto norma n. 33	25,00
progetto norma n. 34	20,00
progetto norma n. 35	20,00
area intervento unitario C2/18	43,00
area intervento unitario 3.1	43,00
area intervento unitario 5.9	43,00

Per effettuare il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto i seguenti codici tributo:

- 3912 - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - COMUNE
- 3914 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli - COMUNE;
- 3916 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
- 3918 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
- 3925 - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - STATO;
- 3930 - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - INCREMENTO COMUNE

INFORMAZIONI E CONTATTI**Ufficio Tributi**

Indirizzo: Via G. Cardano, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD)

Orario: lunedì dalle 8.45 alle 11.00 – martedì dalle 16.00 alle 18.00 – mercoledì dalle 11.00 alle 13.00

Tel. 049/9709204 – 049/9709117

Fax 049/9709210 e-mail tributi@comune.piove.pd.it